

COME LEGGERE UNA BOLLETTA DOGANALE



STUDIO DEL NEVO

SEDE LEGALE: VIA TRENTO 30 43122 PARMA (PR)
ISCR. REG. IMPRESE, P. IVA E C. F. 02587360344 CAPITALE SOCIALE euro.10.000,00 i.v. - N. REA 250686
Tel e Fax: 0521-784271 e-mail: info@studiodelnevo.it

consulenza commercio estero

DEFINIZIONE DI ESPORTATORE

Il soggetto che assume la veste di esportatore deve essere un soggetto stabilito nella UE

Eccezione a tale regola solo per i privati che esportano le merci nei bagagli personali (che possono dunque essere soggetti extraUE)

L'operatore economico extraUE deve affidare ad un soggetto stabilito nella UE le operazioni doganali in modo che quest'ultimo agisca in qualità di esportatore per suo conto

RAPPRESENTANTI FISCALI

La semplice nomina di un rappresentante fiscale non garantisce la sussistenza dei requisiti di cui alla precedente slide come neppure il possesso di un codice EORI da parte del medesimo rappresentante fiscale

Per poter effettuare un'operazione doganale di export il rappresentante fiscale deve utilizzare un rappresentante doganale stabilito nella UE che assuma la veste in casella 2 del DAU di esportatore.

RAPPRESENTANZA DOGANALE

Chiunque ha diritto di nominare un rappresentante per le sue relazioni con le autorità doganali

RAPPRESENTANZA DIRETTA: il rappresentante agisce in nome e per conto del rappresentato

RAPPRESENTANZA INDIRETTA: il rappresentante agisce in nome proprio per conto del rappresentato

CONDIZIONE IMPRESCINDIBILE: il rappresentante doganale deve essere stabilito nella UE

IL MANDATO

Le autorità doganali possono imporre alle persone che dichiarino di agire in veste di rappresentanti di fornire la prova della delega.

Nel caso di attività di rappresentanza svolta in modo regolare le autorità doganali chiedono di esibire tali prove solo su richiesta.

DICHIARAZIONI DOGANALI NORMALI

La documentazione a supporto della dichiarazione non è più richiesta in forma obbligatoria ma dovrà essere esibita se richiesta da un controllo doganale.

La consegna della documentazione potrà avvenire mediante il “fascicolo elettronico”: insieme dei documenti a corredo delle dichiarazioni doganali

PROCEDURA DI SDOGANAMENTO PRESSO LUOGHI APPROVATI

La “vecchia” procedura domiciliata viene trasformata in una dichiarazione ordinaria effettuata presso luoghi autorizzati dall’autorità doganale.

Le nuove domande di autorizzazione dovranno essere presentate presso gli uffici delle dogane competenti (direzione regionale) presso cui l’operatore tiene la contabilità principale doganale

ABILITAZIONE LUOGHI

Per le imprese il luogo per la presentazione delle merci coinciderà con i luoghi di svolgimento della propria attività

Per i CAD coinciderà con i luoghi degli operatori economici per conto dei quali opereranno di volta in volta

Sempre per i CAD le richieste di approvazione di nuovi luoghi non potranno eccedere l'ambito regionale/interregionale/interprovinciale (con riferimento alla propria sede)

COMUNITÀ EUROPEA - DAU ESPORT./SICUR.					A. UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE	
ESEMPLARE PER LO SPEDITORE/ESPORTATORE	3 Speditore/Esportatore N. <input type="checkbox"/>				1 DICHIARAZIONE	
					3 Formulari	
					4 Dist. di carico	
					5 Articoli	
					6 Totale dei colli	
					7 Numeri di riferimento	
	8 Destinataro N.				Numero del suggello (S28)	
	14 Dichiarante/Rappresentante N.				Codice mat. pag. spese di trasp. (S28)	
					15 C.P. sped. Asport.	
					17 Cod. P. destinaz.	
				Codice del o dei paesi di transito (S13)		
19 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza				16 Ctr.		
				20 Condizioni di consegna		
21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera				22 Moneta ed importo totale fatturato		
				23 Tasso di cambio		
				24 Natura della transazione		
25 Modo di trasp. fino alla frontiera				26 Modo di trasporto intero		
3				29 Ufficio d'uscita		
				30 Localizzazione delle merci		
31 Colli e designazione delle merci				32 Artic. N.		
				33 Codice delle merci		
				34 Cod. P. d'origine		
				35 Massa lorda (kg)		
				37 R E D T M E		
				38 Massa netta (kg)		
				40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente		
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni				41 Unità supplementari		
				Numero del suggello (S28)		
				Codice MS		
				48 Valore statistico		
47 Calcolo delle imposizioni				49 Dizione di pagamento		
Tipo				49 Identificazione del deposito		
Base imponibile						
Aliquota						
Importo						
MP						
Totale						
				B. DATI CONTABILI		
50 Obbligato principale N.				Firma.		
rappresentato da						
Luogo e data:						
CONTROLLO DA PARTE DELL'UFFICIO DI USCITA (K)				Timbro:		
Data di arrivo:						
Controllo dei sigilli:						
Osservazioni:						
E CONTROLLO DELL'UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE				Timbro:		
Risultato:				54 Luogo e data:		
Suggeriti apposti. Numero:				Firma e nome del dichiarante/rappresentante:		
marche:						
Termine limite (data):						
Firma:						

ESEMPIO
D.A.U.

Documento
Amministrativo
Unico

COMUNITÀ EUROPEA		D I C H I A R A Z I O N E		MRN
DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO DELLE ESPORTAZIONI	2 Speditore/Esportatore N. <input type="checkbox"/>	5 Articoli		6 Totale dei colli
	8 Destinatario N.	Data del rilascio:		Ufficio doganale:
	18 Identità del mezzo di trasporto alla partenza	15 C.P. sped./esport. a		17 Cod P. destinaz. a
	29 Ufficio d'uscita			
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri — N. contenitori — Quantità e natura		32 Artic. N.	33 Codice delle merci
44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni			35 Massa lorda (kg)	
			38 Massa netta (kg)	
			40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente	
				46 Valore statistico
E CONTROLLO DELL'UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE		K CONTROLLO DA PARTE DELL'UFFICIO DI USCITA		
Risultato: Suggelli apposti: Numero: marche: Termine limite (data):		Data di arrivo: Controllo dei sigilli: Osservazioni:		

ESEMPIO
D.A.E.

Documento
Accompagnamento
Esportazione

CASELLA 1

Nella prima sottocasella indicare il codice del tipo di formulario utilizzato

Nella seconda sottocasella indicare il codice corrispondente al tipo di dichiarazione

CASELLA 2

Indicare le generalità dello speditore/esportatore:
cognome e nome, ovvero ditta, denominazione o ragione sociale, e indirizzo completo.

- Nello spazio in alto, a destra della lettera N riportare il codice fiscale dello speditore/esportatore, preceduto dal codice "IT" (CODICE EORI)
- Nel caso di operazioni, non rientranti nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni, effettuate da soggetti non residenti in Italia è consentita l'indicazione del codice "0" preceduto dal codice del Paese di residenza

CASELLA 5

Articoli: Indicare il numero totale dei singoli (articoli) oggetto della dichiarazione e descritti in tutti i formulari (fondamentale + complementari) utilizzati.

CASELLA 6

Totale dei colli:

Indicare il numero totale dei colli componenti la spedizione di cui trattasi.

CASELLA 8

Destinatario

Indicare il cognome e il nome, ovvero la ditta, la denominazione o ragione sociale, e l'indirizzo completo del destinatario.

- Nel caso di operazioni di vincolo al regime del deposito doganale con prefinanziamento, il destinatario è individuato nel soggetto responsabile del prefinanziamento o del deposito dove saranno immagazzinati i prodotti

CASELLA 14

Dichiarante/ Rappresentante

- Indicare il cognome e il nome ovvero ditta, denominazione o ragione sociale, e indirizzo completo del rappresentante in dogana dello speditore/esportatore preceduto dal codice [2] nel caso di rappresentanza diretta o il codice [3] nel caso di rappresentanza indiretta
- Nello spazio in alto, a destra della lettera 'N' riportare l'identificativo del rappresentante in dogana (codice fiscale/partita IVA o l'identificativo dello spedizioniere iscritto all'albo) preceduto dal codice del Paese che ha rilasciato il predetto identificativo

CASELLA 15

Paese di spedizione/ esportazione

- Se trattasi di dichiarazione di esportazione, indicare la denominazione del Paese di esportazione reale, considerando tale:

lo stato membro, diverso dall'Italia, oppure San Marino, da cui le merci sono state inizialmente spedite per l'esportazione, a condizione che l'esportatore non sia stabilito in Italia;

l'Italia, quando le merci non sono state inizialmente spedite per l'esportazione da un altro Stato membro o da San Marino, ovvero quando l'esportatore è stabilito in Italia.

CASELLA 17

Paese di destinazione

- Indicare la denominazione dell'ultimo Paese di destinazione noto al momento dell'esportazione.

CASELLA 18

Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza

- Indicare i dati identificativi del mezzo di trasporto su cui le merci sono direttamente caricate al momento delle formalità di esportazione o di transito

Se ci si avvale di una motrice e di un rimorchio di diversa immatricolazione, indicare il numero d'immatricolazione sia della motrice che del rimorchio.

CASELLA 19

Contenitori (Ctr.)

Se al momento dell'uscita dal territorio della Comunità le merci saranno trasportate in containers, indicare il codice "1"; in caso contrario, indicare il codice "0".

- I dati di identificazione dei contenitori vanno riportati nella casella 31

CASELLA 20

Deve essere inserito l'esatto Incoterms concordato contrattualmente tra le parti.

E' indispensabile fare utile riferimento alla tabella ufficiale degli Incoterms editi dalla CCI di Parigi edizione 2020.

Si ricorda che in particolare in fase di import l'Incoterms condiziona il calcolo dei diritti doganali

CASELLA 21

Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera

Indicare i dati identificativi del mezzo di trasporto attivo che varca la frontiera esterna della Comunità, conosciuta al momento dell'espletamento delle formalità, utilizzando il codice Paese.

I NUOVI INCOTERMS 2020

EDIZIONE 2010	GRUPPO	EDIZIONE 2020
EXW	E	EXW
FCA	F	FCA
FAS	F	FAS
FOB	F	FOB
CPT	C	CPT
CIP	C	CIP
CFR	C	CFR
CIF	C	CIF
DDP	D	DDP
DAT	D	DPU
DAP	D	DAP

CASELLA 22/23

Deve essere indicato il valore complessivo della fornitura. I valori andranno suddivisi in funzione delle voci doganali eventualmente presenti

Attenzione alle fatture di acconto possibile fonte di errori
I valori espressi in valuta estera andranno convertiti in euro al cambio fisso mensile

Ai sensi dell'art. 53 del CDU e dell'art. 146 del R.E., il tasso di cambio in vigore per il mese resta in vigore per tutto il mese e non saranno più comunicate le eventuali variazioni infra-mensili che dovessero intervenire ancorché oscillanti di un ammontare superiore o inferiore al 5%

CASELLA 24

Natura della transazione

Indicare il codice corrispondente alla natura della transazione (nella prima e nella seconda suddivisione vanno rispettivamente indicate la prima e la seconda cifra del relativo codice).

Tabella con i codici della natura della transazione

Natura della transazione	
COLONNA A	COLONNA B
1. Transazioni che comportano un trasferimento effettivo o previsto di proprietà contro compensazione (finanziaria o altra) (ad eccezione delle transazioni da registrare sotto i codici 2, 7 e 8) (1)(2)(3)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Acquisto/vendita definitivo/a (2) 2. Spedizione per vendita in visione o in prova, spedizione con diritto di restituzione e in conto deposito 3. Operazioni di compensazione (baratto) 4. Acquisti personali di viaggiatori 5. Leasing finanziario (locazione-vendita) (3)
2. Rispedizione di merci dopo la registrazione della transazione originaria sotto il codice 1 (4); sostituzione di merci a titolo gratuito (4)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rispedizione di merci 2. Sostituzione di merci rispedite 3. Sostituzione (per esempio, in garanzia) di merci non rispedite
3. Transazioni (non temporanee) che comportano un trasferimento di proprietà senza compensazione (finanziaria o altra)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Merci fornite nel quadro di programmi di aiuto totalmente o parzialmente finanziati dalla Comunità Europea 2. Altri aiuti pubblici 3. Altri aiuti (privati, organizzazioni non governative) 4. Altro
4. Operazioni in vista di una lavorazione per conto terzi (5) o di una riparazione (6) (ad eccezione delle operazioni da registrare sotto il codice 7)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Lavorazione per conto terzi 2. Riparazione e manutenzione a titolo oneroso 3. Riparazione e manutenzione a titolo gratuito
5. Operazioni successive ad una lavorazione per conto terzi (5) o ad una riparazione (6) (ad eccezione delle operazioni da registrare sotto il codice 7)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Lavorazione per conto terzi 2. Riparazione e manutenzione a titolo oneroso 3. Riparazione e manutenzione a titolo gratuito
6. Transazioni senza trasferimento di proprietà, quali locazione, prestito, leasing operativo (7) ed altri usi temporanei (8), ad eccezione delle lavorazioni per conto terzi e delle riparazioni (consegna e rispedizione)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Locazione, prestito; leasing operativo 2. Altri usi temporanei
7. Operazioni nel quadro di programmi di difesa comuni o di altri programmi intergovernativi di produzione coordinata (per esempio: Airbus)	
8. Fornitura di materiali e attrezzature nel quadro di lavori di costruzione o di installazione facenti parte di un contratto generale (9)	
9. Altre transazioni	

[aggiornato a: Settembre 2008]

CASELLA 29

Ufficio d'uscita

Indicare gli elementi identificativi dell'ufficio doganale attraverso il quale si prevede che le merci lasceranno il territorio doganale della Comunità.

DATO NON VINCOLANTE

CASELLA 31

Colli e designazione delle merci; marchi e numeri numero(i) contenitore(i), quantità e Natura

Indicare marche, numeri, quantità (in cifre) e il codice identificativo della natura dei colli, oppure, per le merci non imballate, il numero dei pezzi (in cifre), nonché la descrizione delle merci.

Le merci devono essere descritte secondo la loro denominazione tariffaria oppure secondo la loro denominazione commerciale usuale. Questa denominazione deve essere espressa in termini sufficientemente precisi per permettere la classificazione delle merci. Tale casella deve anche recare le indicazioni richieste da eventuali normative specifiche. In caso di impiego di contenitori, nella casella vanno anche indicati i dati di identificazione dei medesimi

CASELLA 33

Con il termine “nomenclatura combinata” si intende il codice doganale attraverso il quale sono classificati i prodotti.

Negli scambi intraUE (acquisti e/o vendite) è sempre un codice di 8 numeri

Nell'export con l'extraUE i numeri sono 8

Nell'import da extraUE i numeri sono 10

I caratteri salgono a 12 solo per i prodotti agricoli

VOCE DOGANALE

Per individuare l'esatta "voce doganale" si può consultare:

-La Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (verso ottobre vengono pubblicati i codici validi per l'anno successivo)

-Il sito dell'Agenzia delle dogane:

www.agenziadoganemonopoli.gov.it

- Un spedizioniere/doganalista di fiducia

-Il software intraweb distribuito gratuitamente dalla Dogana per la compilazione dei modelli Intrastat

- L'Agenzia delle Dogane

INFORMAZIONE TARIFFARIA VINCOLANTE

La I.T.V. è un **parere**, relativo alla classificazione delle merci, rilasciato “**ad personam**” ad ogni operatore che ne faccia richiesta per i propri prodotti.

La validità è di 3 anni

La domanda di I.T.V. deve essere **preventiva** alla presentazione della merce in dogana.

E' stata introdotta in Germania sin dal 1902, ma solamente con il **Regolamento 1715/90** è stata adottata anche in ambito Comunitario.

ITV e IVO

DAMANDA ITV: a mezzo raccomandata o PEC **direttamente a Roma** ed in copia per conoscenza alla dogana competente della sede legale della ditta richiedente

DOMANDA IVO: continuerà ad essere **presentata a livello periferico** presso la dogana competente in base a dove risiede il richiedente oppure dove l'IVO dovrà essere utilizzata

Il richiedente di ITV e IVO coincide con il titolare della decisioni e dovrà indicare il proprio codice EORI

Anche un soggetto stabilito fuori dal territorio della UE potrà richiedere una ITV presso il Paese nel quale ha ottenuto il codice EORI

CASELLA 34

Codice Paese d'origine

- Indicare nella casella 34a, nel solo caso di dichiarazioni di esportazione
- di prodotti agricoli che beneficino di restituzioni all'esportazione, il codice del Paese d'origine.
- Nella casella 34b indicare il codice della provincia di origine/produzione delle merci descritte nella casella 31, ovvero, se essa non è nota, della provincia di provenienza

CASELLA 35

Massa lorda (Kg.)

- Indicare la massa lorda, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella 31.
- S'intende per massa lorda la massa complessiva delle merci e dei suoi imballaggi, esclusi i mezzi di trasporto e i contenitori

CASELLA 37 - REGIME

Codice Descrizione 00 indica che non esiste un regime precedente. (Codice da utilizzare soltanto come regime precedente)

- 01 - Immissione in libera pratica di merci da spedire verso parti del territorio doganale della Comunità nelle quali non si applicano le disposizioni della direttiva 77/388/CEE in materia di imposta sul valore aggiunto. Immissione in libera pratica di merci da spedire nel quadro degli scambi tra la Comunità e i Paesi con cui essa ha creato un'unione doganale.
- 02 - Immissione in libera pratica di merci e contemporaneo vincolo delle merci al regime di perfezionamento attivo, sistema del rimborso.
- 07 - Immissione in libera pratica e contemporaneo vincolo delle merci ad un regime di deposito fiscale.
- 10 - Esportazione definitiva.
- 11 - Esportazione dei prodotti compensatori ottenuti da merci equivalenti nel quadro del regime di perfezionamento attivo, sistema della sospensione, prima che le merci all'importazione siano vincolate al regime (esportazione anticipata).
- 21 - Esportazione temporanea nel quadro del regime di perfezionamento passivo
- 22 - Esportazione temporanea nel quadro del regime di perfezionamento passivo diverso da quello previsto al codice 21 - Perfezionamento passivo sui prodotti tessili.
- 23 - Esportazione temporanea di merci da reintegrare tal quali.
- 31 - Riesportazione di merci non comunitarie secondo un regime doganale economico sospensivo. 40 Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica, escluso il caso di cui al codice 42. (Importazione definitiva di merci non comunitarie)
- 41 - Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica e collocamento in regime di perfezionamento attivo, sistema del rimborso.
- 42 - Immissione in libera pratica di merci destinate al consumo in altro Stato membro.

(continua)

CASELLA 37 - REGIME

- 43 - Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci nel quadro dell'applicazione, nel periodo transitorio che segue l'adesione di nuovi Stati membri, di misure particolari connesse alla riscossione di un importo.
- 45 - Immissione in libera pratica con contemporanea immissione in consumo parziale e introduzione in un deposito fiscale di merci in sospensione dell'IVA e/o delle accise.
- 48 - Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di prodotti di sostituzione nel quadro del regime di perfezionamento passivo, prima dell'esportazione delle merci di esportazione temporanea.
- 49 - Immissione in consumo di merci comunitarie provenienti da parti del territorio doganale della Comunità nelle quali non si applicano le disposizioni della direttiva 77/388/CEE in materia di imposta sul valore aggiunto. Immissione in consumo di merci nel quadro degli scambi tra la Comunità e i paesi con cui essa ha creato un'unione doganale.
- 51 - Vincolo al regime di perfezionamento attivo (sistema della sospensione).
- 53 - Importazione per vincolo al regime dell'ammissione temporanea di merci da riesportare tal quali.
- 54 - Perfezionamento attivo, sistema della sospensione in un altro Stato membro, senza che le merci vi siano immesse in libera pratica. (Codice da utilizzare soltanto come regime precedente)
- 61 - Reimportazione con contemporanea immissione in consumo e immissione in libera pratica di merci, escluso il caso di cui al codice 63.
- 63 - Reimportazione con contemporanea immissione in consumo e immissione in libera pratica di merci con esenzione dal pagamento dell'IVA per consegna in un altro Stato membro.68Reimportazione con contemporanea immissione in consumo parziale e immissione in libera pratica e vincolo ad un regime di deposito diverso da un regime di deposito doganale.

(continua)

CASELLA 37 - REGIME

71 - Vincolo al regime del deposito doganale.

76 - Assoggettamento al regime del deposito doganale o introduzione in zona franca, con prefinanziamento, di prodotti o merci destinati ad essere esportati tal quali.

77 - Introduzione in deposito e collocamento sotto controllo doganale con prefinanziamento (pagamento anticipato delle restituzioni) di prodotti di base destinati ad essere esportati, previa lavorazione, sotto forma di prodotti trasformati o di merci.

78 - Introduzione delle merci in zona franca, escluso il caso di cui al codice 76.

91 - Vincolo al regime della trasformazione sotto controllo doganale.

92 - Perfezionamento sotto controllo doganale in un altro Stato membro, senza che le merci vi siano immesse in libera pratica

CASELLA 38

Massa netta (Kg.)

- Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella 31.

S'intende per massa netta la massa propria delle merci prive di tutti i loro imballaggi.

CASELLA 41

Unità supplementari

- All'occorrenza, indicare la quantità delle merci descritte nella casella 31 espressa nell'unità di misura supplementare prevista nella tariffa doganale.

CASELLA 44

Nella casella 44 vengono indicati sotto forma di codici le dichiarazioni di libera esportazione ed i documenti allegati alla dichiarazione doganale

L'operatore ha l'obbligo di indicare il possesso della ITV nella dichiarazione doganale (casella 44)

L'operatore in possesso di IVO non ha l'obbligo ma è consigliato che indichi la presenza della IVO in bolletta doganale (casella 44)

Anche il possesso dell'autorizzazione AEO deve essere indicato in tale casella

LE DICHIARAZIONI DI LIBERA ESPORTAZIONE

Consapevole di assumere ogni conseguente responsabilità, siamo a DICHIARARE che la merce esportata con fattura in oggetto non è vincolata a licenze e quindi:

- Non rientra nell'elenco dei beni come da regolamento (CE) N.388/2012 del consiglio, del 19 aprile 2012 che modifica e aggiorna il regolamento (CE) 428/2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (DUAL USE) (Y901)
- Non rientra nell'elenco dei beni come da regolamento (UE) N.267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012 che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran che abroga il Regolamento (CE) n.423/2007 del consiglio, del 20 aprile 2007 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a uso militare concernenti le misure restrittive nei confronti dell'IRAN (Y920)
- Non rientra nell'elenco dei beni come da regolamento (UE) N.204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011 concernente misure restrittive nei confronti della LIBIA (Y920)
- Non rientra nell'elenco dei beni come da regolamento (UE) N. 101/2012 della Commissione del 6 febbraio 2012 che modifica il regolamento (CE) N.338/97 del consiglio, del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio. (CONVENZIONE DI WASHINGTON -CITES-) (Y900)
- Non rientra nell'elenco dei beni come da regolamento (CE) N.116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008 che modifica il regolamento (CE) N. 3911/92 del consiglio, del 9 dicembre 1992 , relativo all'esportazione di BENI CULTURALI. (Y903)
- Non rientra nell'elenco dei beni come da regolamento (CE) N. 1236/2005 del consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. (Y904-Y906)
- Non rientra nell'elenco delle sostanze incluse nel regolamento (CE) N. 689/2008 del consiglio, del 17 giugno 2008, relativo all'esportazione di sostanze chimiche pericolose, psicotrope e/o stupefacenti (Y916) (Y917)
- Non rientra tra i prodotti contenenti pelliccia di cane o di gatto in conformità del regolamento (CE) N. 1523/2007 (Y922)
- Non contiene sostanze che riducono lo strato di Ozono come da regolamento (CE) N. 1005/2009 (Y902) , (COD.ADD. 4999)
- Non rientra nell'elenco dei beni come da regolamento (CE) n. 1102/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico (Y924)
- Non contiene gas fluorurati ad effetto serra che riducono lo strato di ozono, come da reg. (CE) N. 1005/2009. (Y926)

(continua)

Non rientra nell'elenco dei beni come da Regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008 e successive modifiche che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il Regolamento (CE) n.817/2006 (Y912)

- Non rientra nell'elenco dei beni come da regolamento (CE) 1210/2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 2465-1996 (COD.ADD. 4099)

- Non rientra nell'elenco dei beni come da Regolamento (CE) n.1277/2005 della Commissione del 27 luglio 2005 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n.273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e del regolamento (CE) n.111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra le Comunità e i paesi terzi (COD.ADD. 4039)

- Non rientrano nell'elenco delle merci destinate alla Repubblica democratica e popolare di Corea elencate nel Reg.CE n. 329/2007 e successive modifiche

- Non rientrano nei rifiuti di cui agli elenchi delle vigenti disposizioni di legge

- Non contiene sostanze quali efedrina, pseudo efedrina, safrolo, LPS/SPX come da regolamento (CE) n. 1277/2005 e successivi aggiornamenti (Reg.225/2011) relativi alle sostanze precursori della droga o stupefacenti. (COD.ADD. 3201)

- Non rientra tra le merci alle quali si applica la Decisione della Commissione 2007/275/CE

relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE. (Y930)

- Rientra tra le merci che beneficiano della deroga per i controlli veterinari in conformità a quanto stabilito dall'articolo n.6 punto 1 della Decisione della Commissione 2007/275/CE (Y931)

- Non rientra nell'elenco dei beni come da regolamento (UE) N.174/2005 del Consiglio, del 31 gennaio 2005 concernente misure restrittive nei confronti della Costa D'Avorio. (Y920)

- Non rientra nei casi previsti dal Regolamento (CE) n.1005/2008 del Consiglio del 29/09/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i Regolamenti (CEE) n.2847/93, (CE) n.193/2001 e (CE) n.601/2004 e che abroga i Regolamenti (CE) n.1093/94 e (CE) n.1447/1999 (Y927)

- Non rientra tra le merci per la quale si applica il Regolamento (CE) nr.1984/2003 del Consiglio del 08/04/2003 che istituisce nella Comunità un regime di registrazione statistica relativo al tonno rosso, al pesce spada e al tonno obeso. (Y909)

- Non rientra nell'elenco dei beni come da Regolamento (CE) N. 131/2004 Del Consiglio del 26 gennaio 2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti del SUDAN (Y920)

- Non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1332/2013 (Y935)

LA CASELLA 44

- **Fattura** (codice N380)
- **fattura proforma** (codice N325)

CITES

C900: presenza di certificato CITES

Y900: il bene dichiarato non è compreso nella convenzione di Washington (CITES)

DICHIARAZIONE DI VALORE

Documento DV1 (codice N934)

Si rammenta che il Dv1 non è richiesto se
l'importo della fattura è inferiore a 20.000
euro

DUAL USE

- X002: autorizzazione all'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso (regolamento CEE 1334/2000 e successive modifiche)
- Y901: bene non incluso nell'elenco dei prodotti a duplice uso

CODICI RELATIVI ALL'ORIGINE

- - **EUR 1** (codice N954);
- - **EUR MED** (codice U045);
- - **ATR** (codice N018);
- - **FORM A** (codice N865).

BENI CULTURALI

- E12: Licenza di esportazione di "beni culturali" (Regolamento (CEE) n. 3911/92)
- Y903: il bene non rientra nell'elenco dei beni culturali

CASELLA 46

Valore statistico

- Indicare il valore statistico espresso in euro, delle merci descritte nella casella 31, conformemente alle norme comunitarie in vigore. Tale importo va indicato riportando le due cifre decimali relative ai centesimi, anche se uguali a zero.
- Il valore statistico all'esportazione è costituito dal corrispettivo della cessione determinato ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e deve comprendere le spese di trasporto e assicurazione soltanto fino al luogo di uscita dall'Italia (valore franco confine italiano).

CASELLA 47

Per ciascun tributo applicabile alle merci descritte nella casella 31 (da pagare a titolo definitivo o da garantire) indicare nelle apposite colonne:

- a) il codice del tributo;
- b) la base imponibile;
- c) l'aliquota o il diritto unitario da applicare;
- d) l'importo del tributo;
- e) il codice corrispondente al modo di pagamento richiesto ovvero, per i tributi da garantire, al tipo di cauzione prestata

CASELLA 48

Dilazione di pagamento

- Indicare il numero del conto di debito e/o garanzia, assegnato dall'ufficio di garanzia nel quale debbono essere iscritti i diritti dovuti a titolo definitivo e quelli da garantire.

CASELLA 54

Luogo, data e firma del
dichiarante/rappresentante

Indicare il luogo e la data di compilazione della
dichiarazione.

TRIANGOLAZIONI

Nessun cambiamento interviene per le triangolazioni
(nota 3945 del 27.06.07 Agenzia dogane)

dove l'apposizione del visto doganale sulle fatture commerciali
del primo fornitore deve intendersi invariata.

In alternativa

il primo cedente potrà richiedere al promotore
copia del DAU (con relativo MRN appurato)
nel quale in casella 44 vengano indicati gli estremi della fattura di
prima vendita

I CORRIERI ESPRESSI

Con circolare 16/D del 11.05.11 l'Agenzia delle Dogane ha concesso ai corrieri espressi di comunicare agli esportatori:

Indicazione del codice MRN

Valore dichiarato

Verifica della chiusura del codice MRN sul portale AIDA

COME LEGGERE UNA BOLLETTA DOGANALE

**FINE
PRESENTAZIONE**



STUDIO DEL NEVO

SEDE LEGALE: VIA TRENTO 30 43122 PARMA (PR)

ISCR. REG. IMPRESE, P. IVA E C. F. 02587360344 CAPITALE SOCIALE euro.10.000,00 i.v. - N. REA 250686

Tel e Fax: 0521-784271 e-mail: info@studiodelnevo.it

consulenza commercio estero